

Commissione Tributaria Regionale Campania Napoli Sez. XIV

Sentenza 12/1/2021 n. 169

Svolgimento del processo

Con sentenza numero 5/17/19, dell'8/11/18 e depositata il 4/1/2019, la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha accolto il ricorso proposto da XXX avverso l'avviso di accertamento n. XXX/XXX per TARI 2014, del quale il ricorrente eccepiva l'illegittimità per errata superficie imponibile dell'immobile sede dell'attività in Via XXX (171 mq anziché 75 mq) come accertato con sentenza passata in Giudicato dalla CTP di Napoli 3477/35/17 del 16/2/17 in relazione alla TARSU per gli anni 2010, 2011 e 2012. Si costituiva il Comune di Napoli sostenendo di aver proceduto ad una rettifica dell'avviso di accertamento rideterminando la superficie in 169 mq.

Il Giudice di prima istanza, con motivazione alla quale si rinvia, ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l'eccezione di giudicato esterno rispetto alla superficie tassabile.

Il Comune ha proposto appello censurando la sentenza impugnata che erroneamente avrebbe ritenuto sussistente il giudicato esterno, dal momento che in relazione al tributo oggetto dell'accertamento, la fattispecie area tassabile è un elemento non tendenzialmente permanente (in quanto i metri utili per la tassazione sono definiti anno per anno alla luce delle riduzioni spettanti), che quindi può variare di anno in anno tenuto conto altresì che, per le annualità 2010-2012, la sentenza che si ritiene costituisca giudicato esterno ha riconosciuto quella quadratura di mq. 75 solo e unicamente perché la parte aveva dimostrato, per gli anni in questione (2010-2011-2012) di aver "fornito la prova documentale della presenza di contratti aventi ad oggetto lo smaltimento di rifiuti speciali", prova non fornita per l'annualità 2014. Pertanto avrebbero errato i giudici di prime cure nel decretare dovuta la tassazione su mq 75, non su mq 169 come accertati, in conformità dell'Avviso rettificato e dell'esito del sopralluogo, già controfirmato dall'appellato e non contestato in grado.

Si costituiva il contribuente eccependo di svolgere attività di lavorazione del vetro mediante l'utilizzo di macchinari a struttura fissa, che occupano una superficie pari a mq 58,50.

Correttamente pertanto la sentenza impugnata aveva stabilito che: "la sentenza che abbia deciso con efficacia di giudicato relativamente ad alcune annualità fa stato con riferimento anche ad annualità diverse, in relazione a quei fatti che appaiono elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente e non con riferimento ad elementi variabili".

La superficie occupata dai macchinari quindi correttamente 6 stata ritenuta non tassabile ed essa rappresenterebbe un elemento non suscettibile di mutamento da una annualità all'altra. Il Giudice di primo grado avrebbe correttamente applicato il dato normativo contenuto nel regolamento Tari 2014 del Comune di Napoli, art. 9, che statuisce testualmente: "Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi", dal momento che per i rifiuti speciali allo smaltimento i produttori devono provvedere a proprie spese. Pertanto l'amministrazione comunale non potrebbe esercitare alcuna pretesa su tali superfici, in quanto il comune non rende in relazione ad esse nessun servizio (rectius servizio di raccolta e smaltimento rifiuti). Nel corso del giudizio di primo grado la ricorrente avrebbe fornito la prova che la superficie tassabile rispetto all'immobile in questione, è di mq 75, come accertato dal primo giudice, che ha correttamente sottratto la superficie occupata dai macchinari pari a mq 58,50. Nella seduta del 15/12/2020, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, la Commissione ha deciso come da dispositivo.

Motivi della decisione

L'appello del Comune va accolto, con conseguente riforma della sentenza impugnata. Risulta documentalmente provato che la ricorrente svolge nei locali oggetto dell'accertamento attività industriale nel settore della lavorazione del vetro e che la superficie occupata dai macchinari pari a mq 58,50.

Tale circostanza risultava oggetto di una pronuncia passata in giudicato (Sent. CTP Napoli 3477/35/2017 depositata il 16/2/2017) che aveva risolto la medesima questione per le annualità 2010, 2011 e 2012. Mentre parte ricorrente chiedeva di estendere il giudicato esterno anche all'annualità in questione, il Comune eccepiva che la società non aveva per il 2014 dimostrato la sussistenza dei presupposti per l'esenzione, non avendo provato lo smaltimento a mezzo terzi dei rifiuti speciali e pertanto non poteva estendersi con efficacia di giudicato una pronuncia avente ad oggetto annualità diverse.

Secondo la Cassazione (tra le altre Corti di Cassazione Sentenza 23 febbraio 2018, n. 4412, Cass. ord. 17293/17) in tema di tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani, nella determinazione della superficie tassabile non si deve tenere conto di quella parte di essa ove si formano, di regola, rifiuti speciali, per tali dovendosi intendere, ex art. 2 del D.P.R. n. 915 del 1982, fra l'altro, quelli "derivanti da lavorazioni industriali"; secondo la Cassazione i luoghi specifici di lavorazione industriale, cioè le zone dello stabilimento sulle quali insiste il vero e proprio opificio industriale, vanno considerate estranee alla superficie da computare per il calcolo della predetta tassa. Anche nel caso oggetto del presente giudizio, certamente risulta provata la natura industriale dell'attività svolta dalla società contribuente nei locali tassati, e della natura "speciale" (non assimilabile) dei rifiuti prodotti nella superficie corrispondente alla superficie occupata dai macchinari. Va rilevato, però, come secondo la Cassazione è consolidato il principio che l'esenzione per le aree ove si producono rifiuti speciali è subordinata all'adeguata delimitazione di tali spazi nonché alla presentazione di documentazione idonea a dimostrare le condizioni dell'esclusione o dell'esenzione; e che il relativo onere della prova incombe al contribuente (Cass. n. 11351/2012; Cass. n. 9214/2018; Cass. 13997/2016).

Ha stabilito Cass. n. ord. 21250/17 che: "Spetta al contribuente l'onere di fornire all'amministrazione comunale i dati relativi all'esistenza e alla delimitazione delle aree in cui vengono prodotti rifiuti speciali non assimilabili a quelli urbani (da lui smaltiti direttamente, essendo esclusi dal normale circuito di raccolta), che pertanto non concorrono alla quantificazione della superficie imponibile, in applicazione dell'art. 62, comma 3, del D.Lgs. n. 507 del 1993, posto che, pur operando anche nella materia in esame il principio secondo il qual spetta all'amministrazione provare i fatti che costituiscono fonte dell'obbligazione tributaria per quanto attiene alla quantificazione del tributo, grava sull'interessato (oltre all'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 70 del ilgs. n. 11993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione delle aree sopra descritte dalla superficie tassabile, ponendosi tale esclusione come eccezione alla regola generale, secondo cui al pagamento del tributo sono astrattamente tenuti tutti coloro che occupano o detengono immobili nel territorio comunale" (v. anche Cass. 4 aprile 2012, n. 5377/2012; Cass. n. 7647/2018).

Nel caso di specie come evidenziato dall'appellante, per l'annualità in questione la contribuente non ha dimostrato la sussistenza del presupposto dell'esenzione, non avendo parte appellata prodotto alcuna documentazione attestante lo smaltimento "in proprio" dei rifiuti industriali. Con riferimento all'eccezione di giudicato esterno della sentenza della CTP di Napoli 3477/35/2017 depositata il 16/2/2017, passata in giudicato, la stessa non è fondata, avendo la Cassazione in casi analoghi affermato che "l'accertamento che la parte ha provveduto all'auto-smaltimento dei rifiuti è limitato all'anno di imposta di cui si discute in quel processo e non si estende automaticamente anche ad altre annualità. E' infatti principio ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che l'efficacia del giudicato esterno è limitato ai soli casi in cui vengano in esame fatti che hanno efficacia permanente o pluriennale, producendo effetti per un arco di tempo che comprende più periodi di imposta, o nei quali l'accertamento concerne la qualificazione di un rapporto ad esecuzione prolungata, sicché è esclusa l'efficacia espansiva del giudicato per le fattispecie suscettibili di variazione annuale (Cass. n. 21824/2018; Cass. n. 17760/2018) Lo smaltimento autonomo dei rifiuti è appunto uno di quei fatti che di anno in anno possono variare, e che per ciascun anno di imposta deve essere adeguatamente documentato" (Corte di Cassazione Sentenza 17 settembre 2019, n. 23059). Non avendo pertanto la contribuente documentato lo smaltimento autonomo dei rifiuti, l'appello va accolto con conseguente riforma della sentenza impugnata. Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

la Commissione Tributaria Regionale per la Campania - sezione 14[^] - accoglie l'appello e condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano complessivamente in Euro 500,00 oltre accessori.

Napoli il 12 gennaio 2021.